

--> Standard di controllo specifici

A fronte delle stesse premesse di cui al precedente paragrafo, seguono gli standard di controllo specificatamente previsti per le fattispecie di attività sensibili con l'indicazione delle correlate procedure interne laddove codificate.

In tal senso, si segnala che alla data di emissione della presente revisione del Modello, le succitate procedure sono da intendersi solo in nuce ovvero non rigorosamente codificate.

5.6. ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI IN GENERE

Saranno altresì adottati i seguenti presidi integrativi:

- l'esistenza di direttive/norme comportamentali che prevedono l'obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza (v. Parte Speciale 1);
- la tracciabilità ed archiviazione nelle comunicazioni scritte alle autorità pubbliche di vigilanza nonché l'archiviazione delle richieste pervenute (v. Parte Speciale 1);
- adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle previste dal Reg. UE 2016/679 e dai Provvedimenti emessi dell'Autorità Garante (v. Parte Speciale 4);
- vincoli formalizzati (es. procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel corso dell'attività svolta per Casa di Cura Villa Fiorita (v., anche, Parte Speciale 4).

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Casa di Cura Villa Fiorita potenzialmente a rischio di compimento dei reati societari che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti. Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle Fattispecie di attività sensibili.

L'OdV recepisce, altresì, i verbali e le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo Amministrativo.

IV - PARTE SPECIALE N. 3: REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. SCOPO

La presente Parte Speciale ha per oggetto i reati in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 ed ha le seguenti finalità:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a Casa di Cura Villa Fiorita;
- illustrare i processi che nella fase di analisi del rischio sono stati individuati come sensibili in relazione ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; indicare le prassi aziendali e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e *partner* di Casa di Cura Villa Fiorita sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello per quanto inerente ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS N.231/2001

2.1. IL REATO DI OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. L'elemento soggettivo del reato è la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

2.2. LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 C.P.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p. nel caso in cui:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni si considerano gravissime ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p. se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene e alla salute sul lavoro. Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (c.d. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche "T.U.").

3. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E ANALISI DEL RISCHIO

Le Linee Guida dettate da Confindustria stabiliscono come, in relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, non sia possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività dal momento che tale casistica può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali. Nell'elaborazione del presente

Modello sono stati quindi considerati a rischio tutte le aree ed i processi legati al rispetto e all'attuazione delle norme antinfortunistiche.

Ciò premesso, la sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D. Lgs. n. 81/2008 che impone al datore di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza ed adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Ne deriva che la valutazione del rischio relativo alla commissione del reato presupposto è già contenuta nell'ambito delle attività imposte dalla suddetta normativa. L'esistenza di un sistema prevenzionistico pone la necessità di creare un raccordo tra la costruzione del Modello e il D. Lgs. n. 81/2008.

Le Linee Guida Confindustria affermano che *“relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tale sistema deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche (oggi D. Lgs. 81/08 – NdR). Tale complesso normativo, infatti, delinea esso stesso un “sistema” di principi cogenti e adempimenti obbligatori la cui declinazione sul piano della gestione applicativa – laddove opportunamente integrata/adequata in funzione del “modello organizzativo” previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 - può risultare idonea a ridurre ad un livello “accettabile”, agli effetti esonerativi dello stesso D.Lgs. n. 231/2001, la possibilità di una condotta integrante gli estremi del reato di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme prevenzionistiche ... La nozione di “accettabilità” di cui sopra riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del modello organizzativo e non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti ... In particolare, l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo, quali, ad esempio, il D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni”*.

Sono inoltre stati acquisiti i seguenti principi emersi in giurisprudenza la quale ha chiarito la differenza nominale e funzionale del modello previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 rispetto al sistema di valutazione dei rischi (c.d. DVR) previsto in materia antinfortunistica. In particolare si evidenzia che il modello adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 impone:

- la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
- le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, il Modello si rivolge a coloro che all'interno della compagine aziendale sono esposti al rischio di commettere reati colposi e provocare lesioni o morte; questo ha una duplice finalità sia organizzativa, orientata alla mappatura e alla

gestione del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni, sia di controllo sul sistema operativo, onde garantire la continua verifica ed effettività.

Il documento di valutazione dei rischi, secondo la giurisprudenza, si applica, invece, ai lavoratori per informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni all'interno del processo produttivo.

In tale prospettiva la valutazione del rischio è stata così condotta:

- adeguamento al D.Lgs. n. 81/08 e alle altre normative antinfortunistiche applicabili. Sulla base di quanto stabilito dalle Linee Guida Confindustria, la valutazione del rischio di commissione del reato di lesioni gravi e gravissime nonché morte del lavoratore con violazione delle norme antinfortunistiche si intende assolta attraverso la valutazione del rischio effettuata dall'azienda in aderenza al D. Lgs n. 81/2008 e alle altre norme antinfortunistiche applicabili la cui documentazione è parte integrante del presente Modello;
- compliance all'art. 30 D.Lgs. n. 81/08. In considerazione del fatto che in base al D.Lgs. n. 81/08 la valutazione dei rischi di infortunio dell'azienda è obbligatoria, l'analisi si è posta essenzialmente come verifica dei rischi organizzativi che possono contribuire al verificarsi dell'infortunio;
- Compliance alle Linee Guida Confindustria. Sono inoltre stati considerati gli specifici Sistemi di controllo preventivo previsti delle Linee Guida Confindustria che si riportano integralmente per completezza:
 - **Codice etico** (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati. È espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito. Serve pertanto a definire la direzione, i principi d'azione ed i risultati a cui tendere nella materia (...).
 - **Struttura organizzativa.** È necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio). Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento quali, ad esempio, il già citato D. Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza.

Tale impostazione comporta in sostanza che:

- ✓ nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori siano esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse attività;
- ✓ siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente.

- **Formazione e addestramento.** Sono componenti essenziali per la funzionalità del modello.
 Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.
 In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
 L'azienda dovrebbe organizzare la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.
- **Comunicazione e coinvolgimento.** La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli. Il coinvolgimento dovrebbe essere realizzato attraverso:
 - ✓ la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
 - ✓ riunioni periodiche che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale.
- **Gestione operativa.** Il sistema di controllo, relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali.
 Dall'analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi deriva la definizione delle modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sicurezza sul lavoro.
 Il Gruppo, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza, dovrebbe esercitarne una gestione operativa regolata.
 In questo senso, particolare attenzione dovrebbe essere posta riguardo a:
 - ✓ assunzione e qualificazione del personale;
 - ✓ organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
 - ✓ acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
 - ✓ manutenzione normale e straordinaria;
 - ✓ qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;

- ✓ gestione delle emergenze;
 - ✓ procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.
- **Sistema di monitoraggio della sicurezza.** La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda dovrebbero essere sottoposte a monitoraggio pianificato.
- L'impostazione di un piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso:
- ✓ programmazione temporale delle verifiche (frequenza);
 - ✓ attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
 - ✓ descrizione delle metodologie da seguire;
 - ✓ modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

Dovrebbe, quindi, essere previsto un monitoraggio sistematico le cui modalità e responsabilità dovrebbero essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Questo 1° livello di monitoraggio è svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda. È bene, altresì, che la verifica delle misure di natura organizzativa e procedurale relative alla salute e sicurezza venga realizzata dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti).

Tra questi particolare importanza riveste il Servizio di Prevenzione e Protezione che è chiamato ad elaborare, per quanto di competenza, i sistemi di controllo delle misure adottate.

È altresì necessario che l'azienda conduca una periodica attività di monitoraggio (di 2° livello) sulla funzionalità del sistema preventivo adottato. Il monitoraggio di funzionalità dovrebbe consentire l'adozione delle decisioni strategiche ed essere condotto da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

4. DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce, per le aree di rispettiva competenza, ai comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, collaboratori, appaltatori, fornitori, installatori o terzi, e dalla relativa attività svolta, siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle aree qualificate come a rischio.

Il sistema di norme in materia di sicurezza sul lavoro è composto da regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche previsti dalla normativa vigente e dalle relative norme/linee guida a riguardo, come descritte dal D.Lgs. n. 81/2008.

L'obiettivo è quello di far sì che i destinatari si attengano, nei rispettivi ambiti e per la rispettiva competenza, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente parte speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Il TU in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nella parte dedicata alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, indica, all'art. 15, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro che sono:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Al fine di limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 vengono qui riportate le regole di condotta che devono essere rispettate dai destinatari della presente parte speciale ovvero da tutti coloro che siano tenuti in via diretta od indiretta all'osservanza delle norme antinfortunistiche.

In particolare è fatto espresso **divieto** di:

- porre in essere quei comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere comportamenti imprudenti neglienti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex D. Lgs. n. 231/2001 possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istituire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

È fatto poi espresso **obbligo** a carico dei soggetti destinatari di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dall'RSPP, e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare, ai soggetti competenti, tutte le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza adoperandosi, direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle rispettive competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle autorità competenti o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

6. STANDARD DI CONTROLLO

Al fine di garantire un adeguato standard di controllo e prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto la Casa di Cura Villa Fiorita assicura il controllo sul rispetto della normativa cogente e la prevenzione degli infortuni mediante l'applicazione di nr. 9 procedure gestionali basate sul proprio documento di valutazione rischi (c.d. "DVR") ovvero:

- Valutazione dei rischi: v. sezione specifica del DVR;
- Formazione, informazione e comunicazione: v. sezione specifica del DVR;
- Gestione impianti, macchine e attrezzature: sono in essere procedure specifiche nonché un *software* dedicato alla gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- Gestione DPI: v. sezione specifica del DVR nonché apposita *checklist* per il rilevamento dei medesimi e correlata procedura di approvvigionamento;
- Gestione Emergenze: v. sezione specifica del DVR;
- Gestione prodotti chimici: v. sezione specifica del DVR (le scorte in struttura dei medesimi è comunque mantenuta, per prassi consolidata, al minimo);
- Segnaletica di Sicurezza v. sezione specifica del DVR;
- Sorveglianza Sanitaria v. sezione specifica del DVR;
- Riesame Direzione: v. relazione annuale Servizio SPP.

L'Organismo di Vigilanza deve monitorare l'efficace applicazione delle procedure sopra descritte (e conseguentemente della presente parte speciale) secondo le modalità descritte al cap. 7.

7. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, con tutti i poteri definiti della parte generale del presente Modello, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'OdV, con il supporto delle altre Funzioni competenti dovrà:

- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV stesso, al Datore di Lavoro, ai delegati in materia di sicurezza sul lavoro e al RSPP;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema organizzativo, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili di funzione;

- indire ove opportuno riunioni con il RSPP e con il Medico Competente per analizzare i risultati delle loro attività di gestione e controllo nonché recepire la relazione annuale del Servizio SPP;
- effettuare periodiche verifiche nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute e nelle procedure sopra riportate;
- verificare periodicamente che il Documento di Valutazione dei Rischi sia aggiornato, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08;
- verificare che la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori siano adeguatamente erogati;
- attivare specifici controlli a seguito di segnalazioni di violazione del Modello o in caso di infortunio;
- svolgere ogni altro controllo che ritenga necessario.

1. SCOPO

La presente Parte Speciale ha per oggetto i delitti informatici e di trattamento illecito di dati di cui all'art. 24 *bis* del D. Lgs n. 231/01 ed è volta a prevenire la commissione di tali reati.

2. I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI RICHIAMATI ALL'ARTICOLO 24 *BIS* DEL D.LGS. 231/2001

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001. Le ultime modifiche sono state introdotte dalla L. 112/2024.

2.1. DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 *BIS* C.P.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Questo reato si realizza nel caso di compimento di una condotta illecita di falso relativamente a documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria. In particolare, le falsità concernenti documenti informatici rilevano ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, se riferite alle disposizioni indicate dal capo III (*“Della falsità in atti”*) del Titolo VII del Libro secondo del codice penale e riferite agli atti pubblici, che per semplicità, si riportano di seguito:

- ART. 476 C.P. - FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni;
- ART. 477 C.P. - FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;
- ART. 478 C.P. - FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI PUBBLICI O PRIVATI E IN ATTESTATI DEL CONTENUTO DI ATTI: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni;
- ART. 479 C.P. - FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI: vi incorre il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a

lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 c.p.;

- ART. 480 C.P. - FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;
- ART. 481 C.P. - FALSITÀ IDEOLOGICA IN CERTIFICATI COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ: vi incorre chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51,00 a euro 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro;
- ART. 482 C.P. - FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO: se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 c.p. è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
- ART. 483 C.P. - FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO: vi incorre chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi;
- ART. 484 C.P. - FALSITÀ IN REGISTRI E NOTIFICAZIONI: vi incorre chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00;
- ART. 487 C.P. - FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PUBBLICO: vi incorre il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480;
- ART. 488 C.P. - ALTRE FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI SULLE FALSITÀ MATERIALI: ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'art. 487 c.p., si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici;
- ART. 489 C.P. - USO DI ATTO FALSO: vi incorre chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo;
- ART. 490 C.P. - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI: vi incorre chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro

titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute;

- ART. 492 C.P. - COPIE AUTENTICHE CHE TENGONO LUOGO DEGLI ORIGINALI MANCANTI: agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti;
- ART. 493 C.P. - FALSITÀ COMMESSE DA PUBBLICI IMPIEGATI INCARICATI DI UN SERVIZIO PUBBLICO: le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

2.2. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Questo reato punisce la condotta di chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- per la fattispecie sopraccitata, la pena è generalmente della reclusione fino a tre anni e il delitto si punisce a querela della persona offesa;
- la pena è, invece, della reclusione da uno a cinque anni e si procede d’ufficio:
 - 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
 - 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;
- la pena è della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni, nonché si procede d’ufficio, se, rispettivamente, l’introduzione abusiva o il mantenimento contro la volontà dell’avente diritto, riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

2.3. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a euro 5.164”.

La fattispecie si concretizza allorquando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione sino a due anni e della multa sino a 5.164 euro, aumentata se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

2.4. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER C.P.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma”.

Tale fattispecie punisce la condotta messa in atto da chi intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle sopra citate comunicazioni;
- i delitti sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:
 - 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
 - 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

2.5. DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 *QUINQUIES* C.P.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

La fattispecie punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni; mentre della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 *quater* c.p. (se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

2.6. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 *BIS* C.P.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

La fattispecie punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede a querela della persona offesa;
- se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2.7. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 *TER* C.P.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

La fattispecie punisce la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni;
- se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni;
- se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

2.8. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Tale fattispecie punisce la condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da uno a cinque anni;
- se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

2.9. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUIES C.P.)

“Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente, ad eccezione del fatto che le sopraccitate condotte sono dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni;
- se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

3. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI ED ANALISI DEL RISCHIO

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Delitti informatici e di trattamento illecito di dati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001, sono le seguenti:

- utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica, ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore (con particolare riferimento alle occasioni di reato "*Gestione delle informazioni relative all'accesso alle risorse informatiche, ai dati ed ai sistemi info-telematici*" e "*Invio telematico di atti, documenti e scritture*").

Nello specifico dell'analisi del rischio, si è fatto specifico riferimento alle norme tecniche della famiglia ISO 27001, allo schema di certificazione volontaria ISDP@10003 (nello specifico della protezione dei dati personali ex artt. 42 e 43 del Reg. UE 2016/679) nonché alle *best practice Open Source Security Testing Methodology Manual* c.d. ("*OSSTMM*") per i periodici *test di vulnerability assessment vs penetration test* (c.d. "*VA/PT*").

4. DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Collaboratori in genere, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo 2.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

5.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- le norme inerenti alla gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi della Casa di Cura Villa Fiorita;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

Si precisa che Casa di Cura Villa Fiorita ha delegato a fornitori terzi la gestione di quota parte dei propri sistemi informativi aziendali, l'implementazione, il monitoraggio e la corretta applicazione delle relative procedure di controllo, disciplinando compiutamente gli aspetti relativi a condizioni e modalità di erogazione del servizio all'interno di uno specifico contratto di service (si veda al riguardo anche quanto espressamente previsto dal successivo paragrafo).

In virtù degli accordi contrattuali in essere tra le parti, al fine di presidiare le attività sensibili in oggetto, il *service provider*, su indicazioni specifiche di Casa di Cura Villa Fiorita, adotta tutte le misure di cui al successivo paragrafo, garantendo piena conformità dei servizi erogati rispetto ai criteri stabiliti all'interno dei contratti ed essendo pertanto responsabile di eventuali inadempienze.

5.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti/collaboratori in genere di Casa di Cura Villa Fiorita (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.lgs. n. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo *username* ed alla *password*, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi dell'Azienda);
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite *password*);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal Responsabile ICT, alla modifica periodica della *password*;
- astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- assicurare la veridicità delle informazioni contenute in qualsivoglia atto e/o documento informatico.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile IT;
- accedere alla rete aziendale, attraverso una connessione alternativa rispetto a quella messa a disposizione da parte dell'Azienda, al fine di eludere il sistema di accesso protetto implementato;

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi e/o alterarne in alcun modo il loro funzionamento al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati e che operano per conto o nell'interesse Casa di Cura Villa Fiorita, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. n. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

6. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

7. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 5, oltre che, dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 6, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti specifici principi di riferimento.

7.1. UTILIZZO DI RISORSE E INFORMAZIONI DI NATURA INFORMATICA O TELEMATICA OVVERO DI QUALSIASI ALTRA OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DA DIRITTO D'AUTORE

La regolamentazione dell'attività prevede:

- l'implementazione di un approccio di governance dei sistemi informativi aziendali improntato al rispetto degli standard di sicurezza attiva e passiva, volti a garantire l'identità degli utenti e la protezione, la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati. In particolare Casa di Cura Villa Fiorita ha implementato un sistema centralizzato per la gestione delle componenti *software*, che, pertanto, non possono essere aggiornate o modificate in alcun modo da parte del singolo utente;
- la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo username e password assegnati originariamente dalla Casa di Cura Villa Fiorita. Per i sistemi di identificazione e accesso Casa di Cura Villa Fiorita ha definito un iter tale per cui ogni utente ha necessità di inserire una *password* - costituita da un codice alfanumerico con un numero minimo di caratteri - per "loggarci" e accedere ai sistemi;
- l'obbligo di cambiamento della *password*, a seguito del primo accesso, e la periodicità di modifica della suddetta password a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo della stessa. In particolare il sistema informativo di Casa di Cura Villa Fiorita prevede che ciascun utente modifichi la propria password periodicamente e comunque non oltre 60 giorni dalla registrazione. Qualora l'utente non provveda alla modifica di propria iniziativa, il sistema è strutturato in modo da inviare in automatico *alert* preliminari alcuni giorni prima che la *password* scada. Decorso anche questo termine, il sistema obbliga l'utente al cambio password per poter accedere al sistema; il monitoraggio, con frequenza periodica, di tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa. Casa di Cura Villa Fiorita prevede una lista con un elenco dettagliato di siti inaccessibili ai propri utenti;
- la registrazione e la verifica di tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale da remoto, nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa. In particolare gli utenti autorizzati da Casa di Cura Villa Fiorita hanno la possibilità di accedere alla rete da remoto tramite *check-point* VPN - previa espressa autorizzazione del Responsabile gerarchico, oppure utilizzando esclusivamente la mail, con l'autorizzazione del Responsabile gerarchico;
- la comunicazione, da parte dell'Amministrazione, di tutte le assunzioni e le cessazioni, nonché tutti i passaggi di stato/mansioni che possono impattare sulla gestione delle utenze informatiche, in modo che vengano attivate tutte le utenze necessarie. Le utenze vengono create solo dopo la comunicazione dall'Amministrazione

di Casa di Cura Villa Fiorita e abilitate solo dopo la firma del verbale di consegna della password da parte dell'utente. Tramite controlli manuali semestrali effettuati dall'uff. IT per gli utenti con *password* scaduta da 6 mesi, (anche se ancora in forze presso Casa di Cura Villa Fiorita), viene disabilitata del tutto la correlata l'utenza;

- l'adeguata formazione di ogni risorsa sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

Nello specifico della protezione dei dati personali (rif. Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018) si rimanda integralmente al "*Manuale del servizio di protezione dei dati personali e relazione di adeguamento a normativa vigente in ambito Privacy*" (manuale rev. 00.01 del 19/09/2018 | relazione di adeguamento del 31/12/2018) redatto sulla base del succitato schema di certificazione volontaria ISDP@10003.

8. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

A fronte delle stesse premesse di cui al precedente cap. 7, seguono gli standard di controllo specificatamente previsti per le fattispecie di attività sensibili.

8.1. PROTEZIONE

Per la gestione della protezione e integrità dei dati, Casa di Cura Villa Fiorita ha approntato un *Dominio Active Directory* impostando per tutti i *Domain User* criteri stretti e impossibilità di eseguire installazioni sui dispositivi.

Tali criteri limitano quindi l'accesso elevato alle risorse di ogni singolo PC ma permettono l'uso ordinario di applicativi aziendali e l'accesso a cartelle condivise per le quali il proprio utente sia stato autorizzato all'accesso.

È inoltre presente un *Endpoint Protection* aziendale (*Antivirus* Centralizzato con *consolle* di monitoraggio e aggiornamento e Agente sulle singole macchine protette), tale sistema permette la protezione e il blocco in tempo reale di applicativi e intercetta e blocca anche siti potenzialmente insicuri o che utilizzano codice sospetto proteggendo anche dal Web.

Ad innalzamento della sicurezza non vengono utilizzati *Client e-mail* (POP-SMTP), bensì un dominio Webmail "*villa-fiorita.it*" di GoogleSuite così da evitare la persistenza delle mail su sistemi della Casa di Cura Villa Fiorita e fruendo della eccellente rilevazione di mail sospette/infette/*Phishing* di Google che al momento non ha eguali.

In aggiunta tutta la rete aziendale è isolata dell'esterno tramite un *Firewall* Perimetrale che impedisce l'accesso indesiderato e filtra anche l'uscita non autorizzata di dati.

La soluzione *Firewall* adottata ha ottenuto 4 visti di sicurezza dall'ANSSI, la qualifica per gli ambienti critici industriali e 2 certificazioni di stati membri europei che permettono di avere già oggi la certificazione EU al livello *restricted* (l'ANSSI è l'ente di certificazione europeo che contribuisce fortemente alla standardizzazione dei livelli di *Security*).

Ad oggi, lo standard ISO/IEC 27001 è l'unica norma internazionale soggetta a verifica e certificabile che definisce i requisiti per un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ed è progettata per garantire controlli di sicurezza adeguati e proporzionati.

In particolare *Stormshield* affronta la questione della protezione di traffico crittografato (Https) potenzialmente pericoloso tramite *ipfix* (IP Flow Information Export) e con un *repository* di *host* e IP pericolosi continuamente aggiornato e sincronizzato sull'apparato che serve a bloccare il traffico sospetto.

Per finire il dominio e la rete Aziendale sono monitorati costantemente da un “SIEM” (*Security Information and Event Management*) *Netwrix Auditor* che permette di rilevare in tempo reale qualsiasi modifica a configurazioni effettuata, qualsiasi tentativo di accesso fallito e pianificare monitoraggi e *alert ad hoc*.

8.2. CRITERI DI ACCESSO UTENTI

All'interno della Rete del dominio di Casa di Cura Villa Fiorita l'accesso ai PC e programmi è possibile solamente tramite credenziali nominative assegnate ai singoli utenti, gran parte dei programmi utilizzano l'autenticazione LDAP sul dominio e quindi ne condividono le credenziali.

La consegna delle credenziali viene formalizzata tramite un apposito modulo “*Verbale di consegna credenziali utente e password per accesso sistemi e applicativi*” nel quale si dettaglia il divieto di divulgazione e si danno le indicazioni circa le questioni di:

- “*Diligenza della custodia e segretezza*”,
- “*Denuncia di smarrimento/Sospetto di divulgazione*”,
- “*Cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro*”

e si rimanda alle norme delle Linee Guida dei sistemi informatici presenti nella gestione *Privacy* aziendale.

8.3. CRITERI DI VALIDITÀ DELLE CREDENZIALI

Il Dominio di Casa di Cura Villa Fiorita definisce criteri minimi di composizione delle *password* (lunghezza, composizione, differenza dalle precedenti), la scadenza delle stesse (al momento 60 giorni) e gli avvisi all'utente prima della scadenza. In base al proprio utente e al gruppo (unità organizzativa) di appartenenza l'utente può accedere ai soli dati a lui necessari per l'erogazione del servizio mentre risulta negato l'accesso ad altre risorse.

Il *SIEM Netwrix Auditor* monitora eventuali tentativi di accesso falliti fraudolenti e li comunica istantaneamente agli amministratori IT.

A parziale eccezione di quanto sopra esistono alcune utenze di sistema con la quale vengono eseguiti processi e funzioni di sistema, (quindi non assegnati direttamente ad utenti), che non possono essere sottoposte a criteri di scadenza automatica ma per tale ragione possiedono credenziali “robuste” (per lunghezza e composizione). Esiste inoltre una credenziale di servizio del personale interno al blocco operatorio che permette l'accesso ai display elettromedicali in sala operatoria per le acquisizioni delle immagini operatorie, ma non ha nessun altro privilegio specifico, all'avvio dei vari software necessari per accedere ed elaborare i dati è necessario inserire le proprie credenziali nominative per entrare.

8.4. CRITERI DI ACCESSO DA REMOTO

Per gli utenti che devono poter accedere alla rete interna da remoto (Lavoratori in *Smart-Working*, Fornitori che erogano supporto da remoto a apparati e sistemi), viene configurato un apposito accesso tramite VPN criptata Client-To-Site.

Per i Dipendenti viene utilizzato un dispositivo Aziendale (con i requisiti interni) e le credenziali sono quelle del dominio. Tutti i dipendenti di Casa di cura Villa Fiorita ricevono ciclicamente formazione sulla *Privacy* con nozioni di *Cyber Security*, non viene al momento erogata formazione specifica per gli utenti che lavorano in *Smart-Working*.

Agli esterni, ordinariamente dopo essere stati nominati responsabili esterni del trattamento dei dati e aver dato garanzia dei propri sistemi di protezione, è assegnato il canale VPN con le proprie credenziali di dominio (con verbale di consegna credenziali). Non è possibile cambiare la password da remoto, per tale attività è necessario accedere fisicamente dalla rete aziendale.

A parziale eccezione di quanto sopra esistono alcune utenze di supporto remoto tipicamente “*Site-to-Site*” che permettono la interconnessione controllata della rete del fornitore con la rete di Casa di Cura Villa Fiorita per poter erogare il supporto, tali interconnessioni condividono un token robusto e criptano il traffico in maniera asimmetrica, ma proprio per il loro scopo non hanno scadenza; gli utenti del fornitore usano credenziali di dominio nominative soggette a scadenza.

Esistono inoltre pochissime utenze nominative di accesso VPN per supporto processi critici che non possono essere sottoposte a criteri di scadenza automatica ma per tale ragione possiedono credenziali “robuste” (per lunghezza e composizione).

Esiste infine un portale web accessibile dall'esterno, ad uso dei Medici Chirurghi per la compilazione di “SPI” (Schede Prenotazione Intervento), per l’inserimento dei pazienti in Lista Operatoria; per l’accesso al portale i medici devono inserire le proprie credenziali di dominio (le stesse che usano per l’accesso ai PC all’interno della rete aziendale di Casa di Cura Villa Fiorita).

8.5. GESTIONE VARIAZIONI UTENTI

Tramite una anagrafica condivisa, quando l’Ufficio Amministrativo per la gestione del Personale vi applica rettifiche e/o aggiunte, comunica la variazione all’ufficio IT (tutte le assunzioni e le cessazioni, nonché tutti i passaggi di stato/mansioni che possono impattare sulla gestione delle utenze informatiche) al fine di attivare tutte le utenze necessarie.

La cessazione dei rapporti lavorativi comporta la disattivazione delle utenze.

Ciclicamente (orientativamente 2 volte all’anno), l’uff. IT effettua un monitoraggio manuale sull’utilizzo delle utenze esistenti, ordinandole per data ultimo accesso, a prescindere dal fatto che si tratti di un dipendente sempre in forze o meno, vengono totalmente disabilitate utenze che non hanno effettuato un accesso negli ultimi 8 mesi (che quindi hanno la password scaduta da 6 mesi), ad eccezione dei fornitori che erogano supporto saltuario, che non vengono disabilitati, ma dovranno comunque contattare l’uff. IT per il rinnovo della password alla prossima necessità di collegamento.

8.6. CONSAPEVOLEZZA, FORMAZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI

Vengono erogati ciclicamente corsi di formazione sulla *Cyber sicurezza* (*Virus, Malware, Phishing, ecc.*), in aderenza agli adempimenti di adeguatezza al GDPR e D.lgs n. 231/2001, in cui vengono effettuati alcuni accenni alle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito informatico.

8.8. TEST DI *VULNERABILITY ASSESSMENT VS PENETRATION TEST* (C.D. “VA/PT”)

Con cadenza di norma annuale, vengono posti in essere, da società esterna all’uopo individuata, opportuni test di “*Cyber Security*” ad oggetto la sicurezza del sistema informativo aziendale.

Per motivi storici, i succitati controlli, eseguiti sulla base delle *best practice Open Source Security Testing Methodology Manual* c.d. (“OSSTMM”), sono reperibili tra le registrazioni in allegazione al manuale di cui al precedente par. 7.1.

9. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività Casa di Cura Villa Fiorita potenzialmente a rischio di compimento dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti. Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

L'Organo di Vigilanza recepisce altresì con periodicità almeno annuale, i controlli posti in essere dal Responsabile della Protezione dei Dati della Società (c.d. “RPD” o “DPO”) per quanto di competenza di quest'ultimo conformemente a quanto all'art. 39 del Reg. UE 2016/679.

VI - PARTE SPECIALE N. 5: REATI AMBIENTALI

1. SCOPO

La presente Parte Speciale ha per oggetto i reati ambientali di cui all'art. 25- *undecies* del D. Lgs n. 231/01 ed è volta a prevenire la commissione di tali reati.

2. I REATI AMBIENTALI DEL D.LGS. N. 231/2001

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25- *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001.

2.1. UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE E COMMERCIO DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Tale fattispecie punisce la condotta di chi, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino a euro 4.000;
- la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

2.2. DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

La fattispecie punisce la condotta di chi distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque a lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a euro 3.000.

2.3. SCARICHI ACQUE REFLUE – SANZIONI PENALI (ART. 137 D.LGS. N. 152/2006)

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo

che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od

aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.

La fattispecie punisce le condotte finalizzate a:

- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata,
- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. sull'ambiente;
- effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. sull'ambiente senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma del T.U. sull'ambiente;
- effettuare scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. sull'ambiente superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. sull'ambiente, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 del T.U. sull'ambiente;
- violare i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del T.U. sull'ambiente;
- violare il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia da parte di navi od aeromobili previsto per talune sostanze o materiali.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da due o tre mesi a due ovvero tre anni e l'ammenda.

2.4. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D.LGS. N. 152/2006)

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.

La fattispecie punisce le condotte finalizzate a:

- effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno ovvero da sei mesi a due anni e l'ammenda.

2.5. BONIFICA DEI SITI (ART. 257 D.LGS. N. 152/2006)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

La fattispecie punisce le condotte finalizzate a:

- omettere interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio anche nel caso di sostanze pericolose;
- non effettuare la comunicazione dell'evento inquinante agli enti territoriali e le altre autorità competenti, anche nel caso di sostanze pericolose.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno o da sei mesi ad un anno e l'ammenda.

2.6. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 D.LGS. N. 152/2006)

“I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione

amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo”.

La fattispecie punisce le condotte finalizzate a:

- non effettuare la comunicazione relativa alle quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di raccolta e trasporto, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero ovvero effettuarla in modo incompleto o inesatto;

- predisporre un certificato di analisi di rifiuti, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la sanzione amministrativa pecuniaria.

2.7. TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 D.LGS. N. 152/2006)

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

La fattispecie punisce le condotte finalizzate a:

- effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259;
- effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'ammenda da euro 1.550 a euro 26.000 e l'arresto fino a due anni;
- la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2.8. SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS D.LGS. N. 152/2006)

“I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le

modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incumbenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. Chi con un'azione od

omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.

La fattispecie punisce le condotte finalizzate a:

- omissione dell'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti;
- omissione, nei termini previsti, del pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- omissione della compilazione del registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE;
- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è – a seconda dei casi – la sanzione amministrativa pecuniaria, aumentata nel caso di rifiuti pericolosi.

2.9. PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – SANZIONI (ART. 279 D.LGS. N. 152/2006)

“Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione

provvede l'autorità competente. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d). Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva".

La fattispecie punisce le condotte finalizzate a:

- violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U. sull'ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria;
- installa o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- la pena prevista è l'arresto fino a due anni e ammenda fino a 10.000 euro.

2.10. VIOLAZIONI IN TEMA DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E COMMERCIO DELLE SPECIE PROTETTE
(ARTT. 1, 2, 3-BIS E 6 DELLA L. N. 150/1992)

Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 150/1992 *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila.

Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni".

Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 150/1992 *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.

Le fattispecie di cui agli articoli 1 e 2 della L. n. 150/92 puniscono le condotte finalizzate a:

- importare, esportare o riesportare esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e s.m.i. per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo e s.m.i.;
- violare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasportare o fare transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington;
- commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reati comuni, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste per il reato di cui all'articolo 1 sono l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 15.000 a euro 150.000 o arresto da uno a tre anni e ammenda da euro 30.000 a euro 300.000 in caso di recidiva, con possibile sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- le pene previste per il reato di cui all'articolo 2 sono l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 o in caso di recidiva l'arresto da sei mesi a diciotto mesi e l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000, con possibile sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 150/1992 *“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”*.

La fattispecie di cui all'articolo 3-bis della legge sopra richiamata punisce le condotte finalizzate a:

- falsificare o alterare certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, usare certificati o licenze falsi o alterati.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono quelle previste per le falsità in atti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

2.11. CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART. 3 L. N. 549/93)

“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge

cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- le pene previste sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate ovvero, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

3. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI ED ANALISI DEL RISCHIO

L'attività sensibile individuata, in riferimento ai reati ambientali richiamati dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001, è la seguente:

- Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti.

Nello specifico dell'analisi del rischio si è fatto specifico riferimento alle norme tecniche della famiglia ISO 14000.

4. DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Collaboratori in genere, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

5.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti i reati ambientali i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

5.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti e collaboratori in genere di Casa di Cura Villa Fiorita (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti;
- assicurare il regolare funzionamento della Casa di Cura Villa Fiorita e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale;
- evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti.

Inoltre, la presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto a carico dei soggetti sopra indicati di:

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;
- omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti al progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- omettere la comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti, ai sensi della norma di cui al punto precedente;
- ricevere ovvero effettuare spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri ovvero da e per l'area comunitaria in mancanza della notifica alle Autorità competenti ovvero della autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito ai sensi del Reg. CEE 259/1993 e s.m.i.;
- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, effettuando più operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- determinare, nell'esercizio di stabilimenti che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i valori normativamente individuati.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto o nell'interesse di Casa di Cura Villa Fiorita, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. n. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

6. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Casa di Cura Villa Fiorita;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

7. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 5, oltre che, dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 6, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti specifici principi di riferimento.

7.1. GESTIONE DI ATTIVITÀ E PROCESSI RILEVANTI AI FINI AMBIENTALI ANCHE IN RAPPORTO CON TERZE PARTI

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili *“Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione”* --> *“Gestione delle richieste per l'ottenimento di permessi / licenze / certificazioni funzionali all'esercizio dell'attività”*, *“Gestione del processo operativo”* --> *“Selezione dei fornitori di beni e servizi, rapporti con i fornitori in occasione dell'approvvigionamento, (in particolare con società farmaceutiche, medicali e biomedicali) e gestione degli appalti”*, *“Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione”* --> *“Verifiche e controlli della Pubblica Amministrazione e di altri Enti privati rilevanti”* identificate nella Parte Speciale n. 1 *“Reati contro la Pubblica Amministrazione”*, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 152 del 2006 in base alle informazioni relative alla natura, provenienza, e composizione;
- identificazione di tutti i rifiuti e/o i relativi contenitori mediante apposizione di apposita etichetta o cartello riportante il nome del rifiuto e relativo codice C.E.R.;
- redazione di un apposito elenco indicante i diversi rifiuti prodotti dall'azienda, la classificazione attribuita e le relative modalità di gestione operativa;

- aggiornamento dell'elenco in caso di nuovi rifiuti con indicazione delle relative istruzioni operative e/o altre misure di controllo operativo, previa valutazione dei rischi di salute e sicurezza o nuovi aspetti ambientali, e previa individuazione di un trasportatore/smaltitore autorizzato o qualificato oppure un nuovo gestore;
- effettuazione della gestione dei rifiuti tramite aziende qualificate, in particolare verificando che trasportatori e smaltitori di rifiuti siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun particolare rifiuto conferito, richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell'autorizzazione e conservandola;
- redazione di un apposito elenco dei gestori utilizzabili da rendere disponibile alle funzioni interessate;
- verifica che i rifiuti speciali siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti venga effettuata nel rispetto della normativa vigente;
- verifica sulla impossibilità che i contenitori possano causare sversamenti nel terreno ed in fogna: in particolare il terreno delle aree di deposito di rifiuti pericolosi deve essere protetto dalle intemperie, recintato, pavimentato con cemento/asfalto, non presentare scarichi diretti in fogna (ad esempio pozzetti);
- identificazione degli adempimenti necessari e predisposizione di eventuali schede necessarie alla spedizione, nel caso di trasporto di rifiuti soggetti alle norme di trasporto di merci pericolose;
- regole precise per assicurare che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano imballati ed etichettati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La Casa di Cura Villa Fiorita si assicura che:

- il Registro C/S e le copie dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, insieme alla rimanente documentazione obbligatoria per la gestione dei rifiuti, siano conservati presso l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione secondo i termini di legge;
- le annotazioni sul registro di C/S vengano effettuate almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- l'eventuale redazione e l'invio alle autorità competenti del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) venga effettuato entro il 30 aprile di ogni anno dalla Direzione Sanitaria, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro di C/S;
- nel caso di trasporto di rifiuti per i quali è previsto l'accompagnamento del formulario, esso contenga le seguenti informazioni: o nome ed indirizzo del produttore e del detentore; o origine, tipologia e quantità del rifiuto; o impianto di destinazione; o data e percorso dell'istradamento; o nome ed indirizzo del destinatario;
- il formulario sia redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni;
- la funzione richiedente invii una lettera di sollecito allo smaltitore finale, e per conoscenza, anche al trasportatore qualora, entro 2 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, la Casa di Cura Villa

Fiorita non abbia ancora ricevuto la quarta copia del formulario ovvero che la Casa di Cura Villa Fiorita ne dia informazione alla Provincia qualora la copia non sia arrivata entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;

- tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti sia archiviata presso la Direzione Sanitaria (rif. "Registro di Carico e Scarico") e l'Ufficio Amministrazione (rif. "Formulario Identificativo del Rifiuto", prima e quarta copia) per cinque anni.

Per quanto concerne il deposito temporaneo dei rifiuti la Casa di Cura Villa Fiorita:

- ha cura di indicarne in planimetria l'ubicazione;
- garantisce che i rifiuti pericolosi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito ovvero, nel caso di rifiuti non pericolosi, che essi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;
- verifica che i rifiuti siano stoccati separatamente in aree dedicate e segnalate e, dove necessario, recintate. I contenitori utilizzati non devono presentare possibilità di sversamenti nel terreno ed in fogna.

Per quanto riguarda le possibili emissioni in atmosfera, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- mappatura di tutti i punti di emissione esistenti con specifica indicazione di punti sottoposti a regime autorizzativo da parte delle Autorità locali competenti ex n. DPR 203/88 - siano essi preesistenti ovvero successivi rispetto all'entrata in vigore del decreto - ovvero di punti di emissione a ridotto inquinamento atmosferico non sottoposti a tale normativa;
- realizzazione dei punti di emissione in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- pianificazione di un'attività di monitoraggio annuale su tutti i punti di emissione;
- identificazione di ciascun punto di emissione mediante apposizione di specifica targhetta riportante il relativo numero identificativo;
- redazione della planimetria con indicazione della collocazione dei singoli punti di emissione.

Inoltre la Casa di Cura Villa Fiorita si assicura che:

- su base annuale, semestrale ovvero giornalmente - al fine di garantire l'ottemperanza a quanto stabilito dalle prescrizioni delle Autorità competenti contenute all'interno delle autorizzazioni - vengano svolte specifiche attività di rilievo e misurazione da inviare ai soggetti normativamente individuati;
- attuare le idonee misure di recupero e ripristino nel caso in cui dai rilievi effettuati sulla quantità o qualità dei fumi immessi nell'aria dovessero emergere anomalie;
- nel caso di costruzione di nuovi impianti sia inoltrata apposita richiesta autorizzativa alle Autorità competenti (Regione ovvero Provincia), indicando:
 - ciclo produttivo, o tecnologie impiegate per la minimizzazione delle emissioni, o tipologia e quantità delle emissioni;
 - termini per la messa in opera dell'impianto;

- l'eventuale nuovo impianto sia realizzato conformemente a quanto stabilito nelle autorizzazioni rilasciate.

8. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

A fronte delle stesse premesse di cui al precedente cap. 7, seguono gli standard di controllo specificatamente previsti per le fattispecie di attività sensibili.

In particolare, al Direttore Sanitario compete la sorveglianza del rispetto delle disposizioni di legge concernenti i rifiuti. Tutti i soggetti coinvolti nella procedura di raccolta, trasporto, deposito temporaneo e smaltimento dei rifiuti prodotti, ciascuno per le proprie competenze, dovranno cooperare affinché venga applicato il presente protocollo, in quanto responsabili relativamente ai compiti assegnati.

Tutte le norme interne relative alla gestione dei rifiuti devono essere scrupolosamente osservate da tutto il personale di Casa di Cura Villa Fiorita.

Il Direttore Sanitario provvede alla valutazione del servizio attraverso il personale dell'UDS e degli Ambulatori esterni con cadenza prevista dal Calendario Ispezioni utilizzando (rif. procedura "PO44 Gestione rifiuti"):

- verbale verifiche rifiuti (modulo: "MP044-01");
- check-list per controllo carichi di prodotti soggetti all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (c.d. "ADR" dal francese "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route").

Al Consulente ADR di Casa di Cura Villa Fiorita, compete la stesura della Relazione Annuale ADR, dove vengono riportati i seguenti argomenti:

- normative di riferimento;
- identificazione dell'impresa;
- settore operativo dell'impresa: attività aziendale;
- classificazione delle materie in:
 - rifiuti;
 - campioni per Diagnosi;
- prassi e procedure relative alle attività dell'Azienda a tema:
 - identificazione delle merci in ingresso e in uscita;
 - imballaggio delle materie;
 - trasporto;
 - scelta e utilizzo dei fornitori;
 - procedure di istruzioni per il personale incaricato;
 - documentazione;
- formazione ed Informazione;
- eventi Imprevisti significativi verificatisi durante l'anno;
- procedure in caso di emergenza;

- infrazioni commesse;
- disposizioni riguardanti la sicurezza;
- modifiche procedurali o strutturali ad oggetto:
 - formazione;
 - controllo dei mezzi;
 - etichettatura colli.

Alla Relazione Annuale ADR vengono allegati il “Rapporto del sopralluogo” e “l’Accordo ADR” dove vengono riportate le norme complementari sulle merci pericolose e la tabella esplicativa etichettatura colli.

La documentazione prodotta dal consulente ADR di Casa di Cura Villa Fiorita viene conservata nell’Ufficio di Direzione Sanitaria.

9. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Casa di Cura Villa Fiorita potenzialmente a rischio di compimento dei reati ambientali che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall’Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti. Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

L’Organo di Vigilanza recepisce altresì con periodicità annuale, la “relazione annuale ADR”, di cui al precedente paragrafo, e correlate allegazioni.

1. SCOPO

La presente Parte Speciale ha per oggetto i reati tributari come previsti dall'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs.231/2001 ed è volta a minimizzare il rischio di commissione di tali reati.

2. I REATI TRIBUTARI DEL D.LGS. N. 231/2001

2.1 ARTICOLO 25 QUINQUESDECIES D.LGS 231/2001

«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

2.2 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O DI ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS.74/2000)

«È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

Il reato si perfeziona con l'effettiva presentazione della dichiarazione riportando elementi passivi fittizi (la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture false non è punibile a titolo di tentativo). La condotta criminosa si attua indicando, nella dichiarazione sulle imposte sui redditi o sull'IVA, elementi passivi fittizi, per cui tutto ciò che è antecedente alla dichiarazione non assume rilevanza ai fini dell'integrazione del reato. Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Operazioni inesistenti possono essere:

- operazioni mai effettuate e quindi inesistenti oggettivamente;
- operazioni effettuate ma per le quali si indica una fatturazione superiore rispetto a quella reale (si compie, cioè, una sovrapproduzione);
- operazioni inesistenti soggettivamente cioè operazioni che sono state effettuate ma tra soggetti diversi, avvalendosi di soggetti interposti (in questo modo viene realizzata la c.d. frode carosello, una frode fiscale complessa che si realizza mediante vari espedienti).

Dei reati che sono disciplinati dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, questo è l'unico per il quale non è prevista una soglia di punibilità data la gravità del reato dovuta alla contabilizzazione e all'utilizzazione di documenti falsi in dichiarazione, accompagnate dal dolo specifico ("al fine di evadere le imposte"). In caso di gravi frodi IVA transfrontaliere è punito anche il tentativo.

- Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità):
 - per la violazione dell'art. 2, comma 1: da 25.800,00 a 774.500,00;
 - per la violazione dell'art. 2, comma 2-bis: da 25.800,00 a 619.600,00.
- Sanzioni interdittive:
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.3 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS.74/2000)

«1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali».

Il reato si configura in una condotta di natura commissiva nella quale il supporto fraudolento è oggettivamente distinto dalle mere violazioni contabili: si tratta di operazioni simulate, utilizzo di documenti falsi o di altri artifici. Il reato si configura quando, oltre all'indicazione nella dichiarazione dei redditi o ai fini IVA di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, sono compiute operazioni simulate (oggettivamente o soggettivamente) ovvero ci si avvalga di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. Si tratta di condotte alternative tra loro e, quindi, autosufficienti per l'integrazione della fattispecie. In caso di gravi frodi IVA transfrontaliere è punito anche il tentativo di reato.

➤ Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità):

da Euro da 25.800,00 ad Euro 774.500,00;

➤ Sanzioni interdittive:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.4 DICHIARAZIONE INFEDELE, IN CASO DI GRAVI FRODI IVA TRANSFRONTALIERE (ART. 4 D.LGS.74/2000)

«1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)».

Il reato è definito "istantaneo", poiché si intende perfezionato con la presentazione della dichiarazione annuale infedele; alcuna rilevanza assume la successiva dichiarazione integrativa effettuata successivamente. Le dichiarazioni prese in considerazione dalla norma sono solo la dichiarazione annuale in tema di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche che i soggetti sono obbligati a presentare ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articoli 1 e 6, e la dichiarazione annuale relativa all'IVA disciplinata dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, articolo 8. Sono escluse invece tutte le altre tutte le altre dichiarazioni fiscali presenti nel nostro ordinamento. La dichiarazione infedele è un reato a dolo specifico consistente nel "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto": è necessaria una coscienza e volontà con riferimento alla indicazione di costi fittizi o alla omessa indicazione di ricavi, accompagnati dall'intento di evadere le imposte, intento che deve essere valutato al momento della consumazione del reato, ossia al momento della presentazione della dichiarazione originaria.

È punito anche il tentativo di reato.

- Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità):

da Euro 25.800,00 ad Euro 464.700.00;

- Sanzioni interdittive:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.5 OMESSA DICHIARAZIONE, IN CASO DI GRAVI FRODI IVA TRANSFRONTALIERE (ART. 5 D.LGS.74/2000)

«1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. *Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto».*

È un reato di natura omissiva propria, poiché può essere commesso solo dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto. Il reato si consuma istantaneamente allo scadere di un numero di giorni (periodo di ravvedimento) successivi al termine fissato dalla normativa tributaria per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e all'IVA. L'offesa alla trasparenza fiscale, che si realizza già con l'omessa dichiarazione, non integra di per sé il reato, essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa sia superiore a una determinata soglia: è proprio il superamento di questa soglia che crea l'offesa per l'Erario, tanto da far concludere che si tratti di reato di danno. È un reato a dolo specifico, poiché la presentazione della dichiarazione è intenzionalmente omessa al fine specifico di evadere le imposte.

L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'IVA legittima l'Amministrazione Finanziaria ad utilizzare metodologie induttive di controllo fiscale, che prescindono del tutto dalle scritture, dal bilancio, dalla dichiarazione del contribuente stesso.

- Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità):

da Euro da 25.800,00 ad Euro 619.600;

- Sanzioni interdittive:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.6 EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS.74/2000)

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente. La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, cioè nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi che espongono:

- operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte;
- documenti che indicano i corrispettivi o Iva in misura superiore a quella reale;
- operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi.

L'operazione inesistente si riconduce:

- all'inesistenza meramente giuridica, che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto aventi natura del tutto diversa da quella fatta apparire in fattura;
- all'inesistenza oggettiva, che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quella indicate in fattura.

Nell'accezione di "altri documenti" rientrano ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito. La condotta delittuosa si realizza quanto la fattura o il documento escono dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso; non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. E' sufficiente un solo documento per integrare il reato.

- Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità):
 - per la violazione dell'art. 8, comma 1: da 25.800,00 a 774.500,00;
 - per la violazione dell'art. 8, comma 2-bis: da 25.800,00 a 619.600,00.
- Sanzioni interdittive:
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.7 OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS.74/2000)

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

Si tratta di reato di pericolo concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'Erario. La fattispecie presuppone che la documentazione contabile sia stata istituita, pertanto la condotta delittuosa è quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta: essa si concretizza nell'indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato si perfeziona in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, tranne quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire gli elementi di prova in altro luogo o da altra fonte. In linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, il reato è integrato in tutti i suoi elementi anche nell'ipotesi in cui sia stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente, posto che il legislatore ha inteso sanzionare anche il solo comportamento che abbia reso, sebbene non impossibile, anche soltanto più difficoltosa l'attività di verifica fiscale a causa dell'avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie. In altri termini, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il

volume di affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi nella documentazione mancante.

- Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità):

da Euro 25.800,00 ad Euro 619.600,00.

- Sanzioni interdittive:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.8 INDEBITA COMPENSAZIONE, IN CASO DI GRAVI FRODI IVA TRANSFRONTALIERE (ART. 10 QUATER D.LGS.74/2000)

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro».

È un reato proprio (commesso esclusivamente dal contribuente) a dolo generico (non è necessario l'ulteriore intento specifico di evasione fiscale), consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute (nella consapevolezza che esse ammontano a più di euro cinquantamila), che si consuma istantaneamente nel momento in cui viene realizzata la compensazione con crediti non spettanti o inesistenti, indicandoli nel modulo fiscale di versamento; la condotta criminosa può pertanto essere al contempo commissiva ed omissiva.

- Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità)

Da Euro da 25.800,00 ad Euro 619.600,00.

- Sanzioni interdittive:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.9 SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (ART. 11 D.LGS.74/2000)

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».

La prevalente giurisprudenza considera "oggetto giuridico" di questo reato non il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato all'Erario stesso: il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio aziendale. La condotta delittuosa si connota nel rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. La condotta può consistere: nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità); nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale). Questa fattispecie rimanda ad una nozione di atti fraudolenti intesi quali comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da comportamenti di inganno o di artificio, non essendo sufficiente la semplice idoneità dell'atto ad ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario.

- Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità).

Da Euro da 25.800,00 ad Euro 619.600,00.

- Sanzioni interdittive:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI TRIBUTARI ED ANALISI DEL RISCHIO

L'attività sensibile individuata, in riferimento ai reati tributari, è la seguente:

- Gestione di attività e processi rilevanti ai fini della formazione e presentazione delle Dichiarazioni dei redditi e della documentazione fiscale/contabile.

4. DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Collaboratori in genere, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

5.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti i reati tributari i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

5.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i soggetti sottoposti al presente Modello Organizzativo hanno l'obbligo di rispettare i doveri fondamentali del contribuente e di osservare le specifiche *policies* e disposizioni di servizio aziendali in materia. Inoltre:

- tutti coloro che svolgono attività dirette in ambito fiscale sono tenuti a conformarsi ai seguenti obblighi di condotta;
 - presentare dichiarazioni veritiere in tutti i punti richiesti dalle varie normative;
 - tenere e conservare con diligenza professionale la documentazione fiscale;
 - calcolare esattamente le imposte dovute e provvedere al loro puntuale pagamento;
- tutti coloro che svolgono attività strumentali di primo livello devono:
 - tenere le scritture contabili con diligenza professionale, utilizzando i sistemi informativi aziendali per la gestione della fatturazione attiva e passiva e dei relativi incassi e pagamenti; ciò al fine di assicurare la registrazione di tutte le fasi del processo che generano un costo/ricavo;
 - effettuare i pagamenti solo a fronte di fatture o richieste di pagamento scritte della controparte e secondo quanto stabilito nel Contratto e previa formale autorizzazione del gestore del Contratto che attesterà l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel Contratto in ordine al pagamento del corrispettivo.

Indipendentemente dal livello di intervento nelle attività aziendali sensibili alla commissione di reati tributari, per tutti i soggetti sottoposti al presente Modello Organizzativo vige il divieto di porre in essere comportamenti in frode al fisco, quali:

- occultare o distruggere documenti contabili;
- registrare fatture attive/passive e perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;
- compiere operazioni simulate, soggettivamente o oggettivamente;
- acquisire e registrare nei sistemi amministrativi documenti quali fatture e/o altri documenti per operazioni inesistenti, mediante la loro registrazione e/o detenzione ai fini probatori nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, con quali si costituiscono elementi passivi fittizi o attivi inferiori a quelli reali;

- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte;
- omettere la presentazione di obbligatorie dichiarazioni fiscali;
- presentare dichiarazioni fiscali mendaci rispetto ad elementi contabili inesistenti, fittizi o in ogni caso diversi da quelli richiesti dalla disciplina tributaria, ad esempio indicando elementi attivi inferiori rispetto a quelli effettivi o elementi passivi, crediti o ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte, così fornendo all'Erario una falsa rappresentazione della situazione contributiva;
- porre in essere, collaborare e dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate nel d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:
 - instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti della controparte, ad esempio per il rifiuto a fornire le informazioni richieste;
 - nel caso di controparti che abbiano superato l'adeguata verifica, dare origine e/o partecipare e/o supportare operazioni per le quali si sospetta che vi sia una relazione con le fattispecie di reati tributari rubricate nel presente Modello Organizzativo;
 - utilizzare conti correnti o libretti di risparmio con intestazione fittizia;
 - accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
 - partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
 - porre in essere operazioni societarie, commerciali e finanziarie che si sviluppino secondo schemi tributari artatamente complessi, quando le medesime operazioni possono essere compiute ricorrendo a schemi di uso comune;
 - simulare l'alienazione o il compimento di altri atti giuridici su beni propri o altri (materiale sottrazione di disponibilità) allo scopo di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute;
 - indicare, in sede di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (falsificazione della consistenza patrimoniale) allo scopo di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute.

A presidio delle fattispecie di reato presupposto regolate in questo capitolo si applicano anche gli obblighi previsti al paragrafo relativo ai "Reati societari" ex art. 25-ter d.lgs. 231/2001.

6. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Casa di Cura Villa Fiorita;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

7. PROCESSI E ATTIVITÀ SENSIBILI

Le tipologie d'imposta potenzialmente impattate ex d.lgs. 231/2001 sono IRES ed IVA.

Le attività aziendali sensibili alla commissione di reati tributari sono suddivise su tre livelli, in base alla valutazione dei rischi ex d.lgs. 231/2001, in:

- attività dirette, tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale; esse sono individuate nella gestione dei processi di calcolo e versamento di imposte e di presentazione delle dichiarazioni fiscali:
 - calcolo di imposte e tributi;
 - indicazione, nel modello di dichiarazione, degli elementi necessari per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute;
 - esposizione in dichiarazione di variazioni in aumento e/o diminuzione rispetto al dato civilistico;
 - invio e presentazione delle dichiarazioni periodiche;
 - versamento di imposte e tributi;
 - presentazione all'erario di richieste per la compensazione di crediti fiscali.
- attività strumentali di primo livello, che si svolgono al di fuori del processo fiscale ma nel cui ambito è possibile commettere direttamente uno o più reati tributari 231; esse sono individuate nella gestione dei processi amministrativo-contabili che alimentano le dichiarazioni fiscali:
 - contabilizzazione e registrazione delle fatture e/o note emesse e/o ricevute;
 - tenuta e conservazione dei registri rilevanti ai fini Iva e delle scritture contabili in materia di imposte sui redditi;
 - conservazione del bilancio, dei verbali e delle relazioni da cui risulta il reddito imponibile della società

- determinazione dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo ai fini della valutazione delle componenti del reddito;
- produzione di documenti informatici e loro riproduzione su diversi tipi di supporto (caratteristiche e formati dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali).
- attività strumentali di secondo livello, sono le attività operative che hanno riflessi sul processo fiscale potenzialmente rilevanti per la commissione di reati tributari 231; esse sono individuate nella gestione dei seguenti processi:
 - gestione del ciclo attivo e delle vendite: selezione dei clienti, negoziazione, sottoscrizione e gestione delle vendite e raccolta della relativa documentazione;
 - gestione del ciclo passivo e degli acquisti: selezione dei fornitori, negoziazione,
 - sottoscrizione e gestione delle vendite e raccolta della relativa documentazione;
 - gestione di operazioni societarie straordinarie: determinazione dei costi/benefici fiscali correlati all'operazione;
 - gestione e monitoraggio dei rapporti con controparti che effettuano movimentazioni finanziarie transfrontaliere.

L'attività di prevenzione del rischio di commissione di reati tributari, o di concorso alla loro commissione (in particolare delle frodi transfrontaliere cosiddette "Carosello"), attività che al contempo presidia il correlato ed impattante rischio reputazionale, si attua mediante:

- conoscenza del presente Modello Organizzativo e delle correlate disposizioni di servizio;
- valutazione del rischio fiscale, cioè del rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario; tale valutazione si svolge attraverso rilevazione, misurazione, gestione, controllo e, ove necessario, azione correttiva delle carenze riscontrate;
- attribuzione di ruoli e responsabilità, secondo l'organigramma aziendale, in relazione al rischio fiscale inerente al livello di attività, ivi inclusi i poteri autorizzativi e di firma, in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte e con adeguate competenze ed esperienze;
- segregazione delle funzioni (autorizzazione, esecuzione, controllo, revisione indipendente delle dichiarazioni fiscali prima che esse siano presentate), anche a livello di sistemi informatici, al fine di evitare la creazione di commistioni di ruoli potenzialmente incompatibili o in conflitto di interessi, o eccessive concentrazioni di responsabilità e/o poteri in capo ad un unico o a pochi soggetti;
- approfondita conoscenza delle controparti che entrano in relazione d'affari con la società;
- osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di adempimenti tributari e antiriciclaggio;
- formazione del personale coinvolto negli adempimenti fiscali e antiriciclaggio.

8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle funzioni di controllo, l'adeguatezza delle procedure operative in ambito fiscale e la loro efficace applicazione, in particolare:

- l'assetto organizzativo interno, incluso il sistema amministrativo-contabile, in termini di definizione di ruoli e responsabilità e di risorse aziendali destinate, secondo principi di segregazione delle funzioni;
- l'attribuzione di ruoli a persone con competenze ed esperienze per lo svolgimento di attività di rilevazione, misurazione e gestione e controllo del rischio fiscale;
- i presidi e i processi organizzativi di contabilizzazione e registrazione dei fatti amministrativi, di calcolo degli importi delle imposte dirette e indirette a carico della Società e del loro regolare pagamento alle scadenze previste dalle normative;
- le metodologie utilizzate per la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni fiscali, nonché per la gestione di eventuali criticità;
- i controlli di primo livello volti a prevenire la commissione dei reati tributari;
- gli esiti delle verifiche sugli adempimenti tributari, ivi inclusa la disamina del sottostante di operazioni selezionate a campione;
- la situazione e la gestione dei contenziosi fiscali in corso.

L'Organismo di Vigilanza provvede a tenere informato il CdA relativamente all'andamento dei controlli effettuati, nella sua Relazione annuale.

VII - IL CODICE ETICO

Al Codice Etico è dedicato un apposito documento di dettaglio a cui si rimanda per una più puntuale trattazione

1. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Tutti i destinatari del Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni comportamento contrario a quanto previsto dal Codice stesso, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dalle norme di legge (in particolare le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. lgs n. 231/2001 e le violazioni della normativa europea) e dalle procedure interne.

La Casa di Cura Villa Fiorita ha attivato gli opportuni canali interni di segnalazione (in merito si rinvia al Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti - whistleblowing).

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; è inoltre garantita la riservatezza dell'identità del segnalante.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie: sono quindi inviate alla funzione interna per competenza e saranno gestite secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie.

2. L'ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

2.1. DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DEL CODICE ETICO

Casa di Cura Villa Fiorita s'impegna a comunicare a tutti i soggetti destinatari i valori e i principi contenuti nel Codice e a garantirne la diffusione interna ed esterna, mediante:

- la distribuzione a tutti i componenti degli Organi Sociali, ai Collaboratori e ai Dipendenti;
- l'affissione in un luogo accessibile e la pubblicazione sul sito aziendale e sulla rete intranet aziendale;
- la messa a disposizione ai terzi destinatari e a qualunque altro interlocutore sul sito web aziendale della Casa di Cura Villa Fiorita.

Tutto il personale dipendente, i collaboratori, gli Amministratori, i Sindaci, i Revisori, i consulenti e i fornitori devono prendere visione del Codice e impegnarsi a seguire le prescrizioni e le regole in esse contenute.

In aggiunta, l'Organismo di Vigilanza organizza periodiche iniziative di formazione sui principi previsti dal Codice stesso.

2.2. CONTROLLI

Il compito di vigilare sul rispetto del Codice spetta all'Organismo di Vigilanza (l'ODV) che adotta i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.

1. L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

A sensi del D.Lgs. n. 8 giugno 2001 n. 231 il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento è assegnato all'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, 1° comma, lett. b).

2. COMPOSIZIONE ODV

2.1. LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. LE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

L'OdV è un organo monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Costituiscono motivi di ineleggibilità (e/o decadenza) dell'OdV:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento;
- la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- in ogni caso la condanna che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e le società che controllano la Casa di Cura o le società da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dell'ODV.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, L'ODV è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche alle risorse aziendali di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

Con la medesima delibera di nomina, il Consiglio di Amministrazione fissa il compenso spettante all'OdV per l'incarico. La costituzione dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, vengono tempestivamente comunicati mediante la pubblicazione del presente documento sulla rete intranet aziendale e sul sito web aziendale e la sua affissione, all'interno dei locali aziendali, in un luogo accessibile a tutti.

2.2. LA DURATA DELL'INCARICO E LE CAUSE DI CESSAZIONE

L'incarico dell'OdV è conferito per la durata di anni 3 (tre) e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- a) a seguito di revoca dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- c) qualora sopraggiunga una delle cause di ineleggibilità di cui al precedente paragrafo 2.1.;

- d) nel caso di rapporto subordinato, il termine del rapporto lavorativo;
- e) scadenza dell'incarico.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- a) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- b) una sentenza di condanna della Casa di Cura ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- c) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto o una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d) sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- e) nel caso di mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione con adeguata motivazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

2.3. I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I requisiti che l'OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione sono i seguenti:

- a) **autonomia ed indipendenza:** in quanto:
 - le attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni;
 - l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia al Consiglio di Amministrazione, con la possibilità di riferire direttamente ai Soci ed ai Sindaci;
 - all'Organismo di Vigilanza non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni ed attività operative al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
 - l'Organismo di Vigilanza è, inoltre, dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
 - le regole di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organismo;
- b) **professionalità:** in quanto le professionalità presenti all'interno dell'Organismo di Vigilanza consentono ad esso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni;

- c) **continuità di azione:** in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo ad hoc dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello ed è provvisto di un adeguato budget dedicato allo svolgimento delle proprie attività.
- d) **onorabilità ed assenza di conflitti di interessi.**

2.4. LE RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Per quanto attiene le risorse umane, l'organo amministrativo può assegnare ulteriori risorse aziendali, su indicazione dell'OdV, in numero adeguato rispetto ai compiti spettanti all'OdV stesso. Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, sono stanziare presso l'OdV e ad esso riportano funzionalmente per ciò che concerne le attività espletate per suo conto.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del *budget* che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell'OdV stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Casa di Cura Villa Fiorita, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

2.5. IL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV redige un proprio regolamento interno che disciplini gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno devono essere disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e *quorum* deliberativi dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.);
- gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi;
- la disciplina dei flussi informativi;
- ogni altro aspetto funzionale e necessario allo svolgimento dei compiti assegnati all'OdV

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca almeno mensilmente e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV.

3. I COMPITI ED I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1 del Decreto, all'OdV è affidato il compito di *vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento*.

Spettano all'OdV i seguenti compiti:

1) verifica e vigilanza sul Modello:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- vigilare sull'effettività del Modello, ossia verificare la coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

2) aggiornamento in senso dinamico del Modello, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello, attraverso:

- presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di darne concreta attuazione e, nei casi più rilevanti al Consiglio di Amministrazione,
- follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;

3) informazione e formazione sul Modello:

- monitorare e, anche richiedendo l'ausilio delle funzioni aziendali preposte, promuovere iniziative idonee alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello;
- ove richiesto, rispondere alle domande di istruzioni, chiarimenti o aggiornamento;
- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello a prevenire ed impedire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto nonché la sua applicazione;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali anche in base all'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio, verifiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio, con l'ausilio delle altre funzioni aziendali per un costante e migliore monitoraggio delle attività svolte in tali aree;
- espletare indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ricevere e gestire le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre la società a rischio di reato;

- verificare che quanto previsto nella Parte Speciale del Modello in relazione alle tipologie di reati risponda in modo adeguato al Decreto;
- raccogliere e conservare (in un archivio aggiornato) la documentazione relativa alle procedure ed alle altre misure previste nel Modello, le informazioni raccolte nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la documentazione attestante l'attività svolta e gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;
- fornire raccomandazioni alle funzioni responsabili per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo e per la modifica delle procedure e misure già applicate, se del caso;
- formulare proposte di adeguamento e di aggiornamento del Modello all'organo dirigente con particolare riguardo alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell'assetto interno dell'organizzazione e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale e/o di modifiche normative, nonché verificare l'attuazione delle proposte formulate e la loro funzionalità;
- segnalare all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto 231;
- monitorare le norme di legge rilevanti ai fini dell'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione all'attività aziendale.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

3.2. I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

Al fine di poter svolgere al meglio i propri compiti, che l'Organismo di Vigilanza può, oltre a quanto precedentemente descritto:

- effettuare, senza preavviso, nell'ambito delle aree a rischio, controlli sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- accedere liberamente a tutte le funzioni, archivi e documenti della Casa di Cura Villa Fiorita, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario e richiedere a chi di competenza le informazioni rilevanti allo stesso fine;

- disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio delle strutture aziendali interne e di consulenti esterni.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello Organizzativo.

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all'Organismo di Vigilanza lo stesso dispone di adeguate risorse finanziarie.

4. I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. L'INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DA PARTE DEI DESTINATARI

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto, dispone che il Modello deve prevedere *obblighi di informazione nei confronti dell'OdV*, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria funzione.

L'OdV, quindi, deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari, (amministratori, sindaci, soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Casa di Cura Villa Fiorita, nonché dai suoi dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori e tutti coloro che, pur esterni, operino, direttamente o indirettamente, per la Società, ecc.), di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello.

Le funzioni aziendali a rischio reato sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello di Organizzazione e di Gestione (come, ad esempio, *report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi), nonché le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza, come, a titolo esemplificativo, le informazioni relative:

- alle decisioni riguardanti la richiesta, l'erogazione e l'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
- ai provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- alle richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto;
- ad eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- ad eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- ai rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergono o possano emergere comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto e che incidano sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

- alle notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle notizie relative a commesse attribuite da Enti Pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità od interesse, con dei prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare ovvero a trattativa privata;
- ad eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa;
- ad eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- alle notizie concernenti carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- alla reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché: tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Casa di Cura Villa Fiorita, ai quali incidenti registrati, l'informativa sul budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di sicurezza, gli eventuali aggiornamenti del DVR, i rapporti sulle attività di monitoraggio delle performance sulla sicurezza; la segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate;
- al riscontro di qualunque comportamento o situazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non conforme al Modello della quale si sia venuti a conoscenza a prescindere che le medesime integrino o meno una fattispecie di reato;
- al riscontro di eventuali scostamenti con riferimento al processo di valutazione delle offerte dei fornitori rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati;
- alle notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti nonché gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- alle eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- al bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- alle comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- ai provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere la Casa di Cura Villa Fiorita;
- alle deliberazioni delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- a ogni cambiamento significativo pertinente ai sistemi informativi della società;
- alle risultanze degli audit periodici effettuati con riferimento al Sistema di Gestione della Qualità;

- a ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all'Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

Tutti i destinatari del MOG sono tenuti a segnalare all'ODV tempestivamente ogni comportamento contrario a quanto previsto dal Codice etico, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dalle norme di legge (in particolare le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. lgs n. 231/2001 e le violazioni della normativa europea) e dalle procedure interne.

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; è inoltre garantita la riservatezza dell'identità del segnalante.

4.2. IL RIPORTO DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'OdV effettua una costante e precisa attività di *reporting* agli organi societari e, in particolare almeno due volte l'anno relaziona per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo (indicando, in particolare, i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura, precisando il rendiconto del budget di spesa stanziato dal CdA) e sull'esito della stessa, fornendo pure un'anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso l'OdV, in presenza di particolari necessità o in caso di urgenza, relaziona al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale assume le determinazioni più opportune.

Il collegio sindacale, l'amministratore delegato e il consiglio di amministrazione hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

Gli incontri con gli organi societari devono essere verbalizzati, le copie dei verbali sono conservate dall'OdV.

Ogni informazione e/o verbalizzazione prevista nel presente modello deve essere conservata dall'OdV per un periodo di 10 anni.

Tutte le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate esclusivamente per il tempo necessario al trattamento e gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

4.3. WHISTLEBLOWING

Con l'emanazione del D.Lgs n.24/2023 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva UE n. 2019/1937 riguardante *"la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell'Unione"* (cd. disciplina *whistleblowing*).

L'obiettivo del decreto legislativo e della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno. In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media. Le segnalazioni possono avere ad oggetto anche condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs n. 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione (in tal caso l'unica modalità di segnalazione è l'utilizzo del canale interno).

In particolare i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere ai sensi del D. Lgs n. 24/2023 i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione, l'obbligo di riservatezza ed il sistema disciplinare nei confronti di coloro che vengono accertati essere responsabili degli illeciti di cui all'art. 21, c. 1 del D.lgs n. 24/2023.

La Casa di Cura Villa Fiorita ha attivato gli opportuni canali interni di segnalazione (in merito si rinvia al Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti - whistleblowing).

4.3.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI - WHISTLEBLOWING E CANALI PER LE SEGNALAZIONI

Il Regolamento adottato dalla Casa di Cura è volto a regolamentare e proteggere chi venendo a conoscenza di una condotta rilevante ai sensi del D. Lgs n. 231/2022, di una violazione del MOG o di una violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione.

Oggetto delle segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati;
- comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- condotte illecite ai sensi della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione.

La Casa di Cura ha istituito il canale interno per le segnalazioni ed il ricevimento delle segnalazioni può avvenire in forma scritta mediante:

Piattaforma informatizzata

Resa disponibile sul sito della Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l. al seguente link: <https://villa-fiorita.segnalazioni.net/>.

Con le credenziali ricevute la persona segnalante accede alla propria pagina personale verificando le segnalazioni effettuate e controllandone lo stato (nuova, chiusa, respinta o in lavorazione).

Canale tradizionale

In alternativa è possibile inoltrare la segnalazione in forma orale mediante:

☒ utilizzo della linea telefonica aziendale dedicata, al numero _____;

☒ su richiesta della persona segnalante si può effettuare anche mediante incontro con il Destinatario delle segnalazioni. Destinatario delle segnalazioni, individuato dalla Casa di Cura Villa Fiorita, è _____.

La principale forma di tutela riconosciuta dal D. lgs n. 24/2023 si concreta nel divieto di porre in essere atti ritorsivi nei confronti del segnalante.

Nell'ambito dei procedimenti giudiziari o amministrativi o nell'ambito delle controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti e degli atti ritorsivi vietati, adottati nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3 del D.lgs n. 24/2023, si presume che gli stessi siano causalmente ricollegabili alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica, rimanendo a carico di colui che li ha posti in essere l'onere di provare la riconducibilità di detti atti, comportamenti od omissioni a ragioni estranee alla segnalazione. Lo stesso vale nel caso di domanda risarcitoria presentata dal soggetto segnalante, che asserisca di aver subito un danno a causa della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica effettuata, laddove sarà sufficiente dimostrare di averle presentate, presumendosi il danno quale conseguenza delle stesse. Tra le fattispecie riconducibili al concetto di ritorsione rientrano, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la retrocessione o la mancata promozione, il demansionamento, la riduzione di stipendio o la modifica dell'orario di lavoro, la sospensione o le restrizioni all'accesso alla formazione, le note di demerito.

L'utilizzo dei canali interni messi a disposizione dalla Casa di Cura permette la massima protezione della riservatezza della persona segnalante. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è sanzionata.

5. IL COORDINAMENTO CON LE DIREZIONI AZIENDALI

Tutte le Direzioni e funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

L'OdV può ricorrere alla collaborazione di tutte le funzioni aziendali per richiedere, ad es., consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di *team* multifunzionali.

Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, sono estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per l'OdV. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell'attività.

6. LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I componenti dell'OdV, nonché le sue risorse, sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate dalla Casa di Cura Villa Fiorita, degli ulteriori e specifici standard di condotta di seguito riportati.

Essi si applicano altresì a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscono supporto all'Od nello svolgimento delle sue attività.

Pertanto, nell'espletamento del proprio incarico, a ciascuno dei predetti soggetti, è fatto obbligo:

- di assicurare la realizzazione dei compiti assegnati con onestà, obiettività ed accuratezza;
- di garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali della Casa di Cura Villa Fiorita;
- di non accettare doni o vantaggi di altra natura dalla Casa di Cura Villa Fiorita, fatti salvi quelli rientranti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato con la stessa, dai suoi dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali Casa di Cura Villa Fiorita intrattiene rapporti;
- di evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;
- di evidenziare al Consiglio di Amministrazione eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- di assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite, la massima riservatezza;
- di riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento.

IX – IL SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e), comma 2 bis e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce "*conditio sine qua non*" per poter ottenere l'esenzione di responsabilità della società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedono un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Le stesse Linee Guida delle Associazioni di categoria (Confindustria, AIOF, ecc.) hanno attribuito una rilevanza centrale al Sistema Disciplinare, individuandone, peraltro, un contenuto minimo.

Dunque, in ottemperanza al Decreto, la Casa di Cura Villa Fiorita ha adottato, unitamente agli altri protocolli costituenti il Modello, il presente Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello.

Il Sistema Disciplinare opera nel rispetto delle norme vigenti e della contrattazione collettiva.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'Ente, sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di Casa di Cura Villa Fiorita.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione, inclusa quella collettiva, e/o dai regolamenti aziendali.

1. SOGGETTI DESTINATARI

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai destinatari del Modello stesso.

2. LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Sono inoltre sanzionate le seguenti condotte:

1) commissione di ritorsioni o la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza;

2) non è stato istituito il canale di segnalazione, non sono state adottate le procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal D.lgs n. 24/2023 o non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

3) nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 del D.lgs n. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

In particolare, con riferimento ai reati dolosi:

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "strumentali" e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio reato" di cui alle Parti Speciali e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
3. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
4. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Casa di Cura Villa Fiorita ai sensi del Decreto.

Con riferimento, invece, ai reati colposi:

1. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
2. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
3. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
4. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

3. LE SANZIONI

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle violazioni di cui sopra. Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nel capitolo sul procedimento di irrogazione della sanzione, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto di Casa di Cura Villa Fiorita di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

Le sanzioni previste saranno, altresì, applicate a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

3.1. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DEI REVISORI

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel precedente cap. 2 da parte di un Amministratore, di un Sindaco della Società o dei Revisori, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Revisore fino al 50%;
- la revoca dall'incarico.

Qualora uno degli Amministratori sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato saranno applicate le sanzioni mutate da quelle applicabili agli altri dipendenti, fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile. Si vedano, dunque, le regole del paragrafo successivo.

In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

3.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI APICALI E DEGLI ALTRI SOGGETTI APICALI

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel precedente cap. 2 da parte di un dirigente apicale, saranno applicate le sanzioni mutate da quelle applicabili agli altri dipendenti, fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile. Si vedano, dunque, le regole del paragrafo successivo.

Qualora la violazione sia contestata ad un altro soggetto apicale, troveranno applicazione le sanzioni previste per gli Amministratori, i Sindaci ed il Revisore.

3.3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel precedente cap. 2 da parte di un soggetto qualificabile come dipendente saranno applicate le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale nell'ipotesi di:
 1. lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne dal presente Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del modello stesso;
 2. tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale;
- l'ammonizione scritta nell'ipotesi di:
 1. violazione reiterata delle procedure interne del Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
 2. ripetuta omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale;
 3. omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità non lievi commesse da altri appartenenti al personale;
 4. ripetuta omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità non lievi commesse da altri appartenenti al personale;
 5. è accertata la violazione del dovere di riservatezza;
 6. è accertata la mancata adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o è accertato che l'adozione delle procedure non è conforme a quanto previsto dal D.lgs n. 23/2024;
 7. è accertato che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare nell'ipotesi di:
 1. violazione delle procedure interne previste dal presente Modello, ponendo in essere un comportamento consistente in tolleranza di irregolarità di servizi od esponendo l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni nell'ipotesi di:
 1. violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad es. mancata osservazione delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio, ovvero abituale negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro, ovvero, in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi del servizio deliberatamente commesse non altrimenti sanzionabili;
 2. è accertata la mancata istituzione del canale di segnalazione;
 3. è accertato che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
 4. nel caso di cui all'art. 16, c. 3 del D. lgs n. 24/2023.

- licenziamento con preavviso nell'ipotesi di:
 1. adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e, più in particolare, nel caso in cui in tale comportamento sia ravvisabile un non rispetto delle norme e delle regole stabilite dai C.C.N.L. e la commissione di atti che rechino pregiudizio alla regolarità del servizio, alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale della Casa di Cura Villa Fiorita;
- licenziamento senza preavviso nell'ipotesi di:
 1. adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Casa di Cura Villa Fiorita di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi;
 2. comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal Decreto;
 3. è accertata la commissione di ritorsioni nei confronti del segnalante.

Per i dirigenti non apicali è fatta salva l'applicabilità delle eventuali diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

3.4. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI DESTINATARI

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel precedente cap. 2 da parte di un altro destinatario (tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Casa di Cura Villa Fiorita, ad es., sanitari con contratto a libera professione, i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati, i collaboratori a qualsiasi titolo, i procuratori e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Casa di Cura Villa Fiorita, i contraenti, i partner, gli intermediari commerciali), saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Casa di Cura Villa Fiorita;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, fino al 30% del corrispettivo pattuito in favore dell'Altro Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Casa di Cura Villa Fiorita.

Nel caso in cui le violazioni, siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i terzi destinatari, Casa di Cura Villa Fiorita inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

4. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nel presente paragrafo sono indicate le procedure da seguire nella fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti all'eventuale commissione delle violazioni previste.

In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala ogni comportamento contrario a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dalle norme di legge (in particolare le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. lgs n. 231/2001 e le violazioni della normativa europea) e dalle procedure interne.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico, delle norme di legge (in particolare delle condotte illecite rilevanti ai sensi del D. lgs n. 231/2001 e delle violazioni della normativa europea) o delle procedure interne, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora gli organi aziendali competenti per l'irrogazione della sanzione dovessero constatare che la violazione riscontrata dall'OdV concreti anche una o più violazioni delle previsioni di cui ai regolamenti disciplinari aziendali e/o alla contrattazione collettiva, potrà essere irrogata, all'esito del procedimento prescritto, la sanzione più grave tra quelle nel concreto applicabile, indipendentemente da quella proposta dall'OdV.

4.1. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Casa di Cura Villa Fiorita da rapporto di lavoro subordinato, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca l'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni oggetto di violazione;
- indicare la data dell'adunanza, con l'avviso all'interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da un membro del Consiglio di amministrazione. In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

4.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI APICALI E DEGLI ALTRI SOGGETTI APICALI

Qualora si riscontri la violazione del Modello da parte di un dirigente apicale, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Responsabile delle Risorse Umane una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

La Casa di Cura Villa Fiorita, tramite il Responsabile delle Risorse Umane contesta tempestivamente e nel rispetto della normativa/regolamentazione eventualmente applicabile, al Dirigente Apicale interessato la violazione constatata dall'OdV, per mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dirigente Apicale aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del dirigente apicale interessato, il Responsabile delle Risorse Umane si pronuncia in ordine alla determinazione ed all'applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano decorsi i termini previsti della normativa/regolamentazione eventualmente applicabile decorrenti dalla ricezione della contestazione da parte del Dirigente Apicale interessato, e devono essere notificati a quest'ultimo, a cura del Responsabile delle Risorse Umane non oltre i termini previsti della normativa/regolamentazione eventualmente applicabile dopo la formulazione delle deduzioni e/o delle giustificazioni scritte.

Il Responsabile delle Risorse Umane cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili. L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dirigente apicale può promuovere, nei termini previsti della normativa/regolamentazione eventualmente applicabile, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del Collegio.

4.3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un dipendente, inclusi i dirigenti non apicali, troverà applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, quanto previsto al paragrafo 4.2. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dipendente può promuovere, nei termini previsti della normativa/regolamentazione eventualmente applicabile, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.

4.4. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI DESTINATARI

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un altro destinatario, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Responsabile delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Responsabile delegato alla gestione del rapporto contrattuale si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV. Il Responsabile delegato alla gestione del rapporto contrattuale invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta

contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile. Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Responsabile delegato alla gestione del rapporto contrattuale, che provvede anche all'effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

X – CALCOLO DEL RISCHIO REATO

1. PREMESSA

Facendo uso della metodologia di cui all'allegato 2 "metodologia per il calcolo del rischio reato" del presente Modello ed a fronte delle risultanze di cui ai precedenti capi in termini di prassi e/o procedure di gestione e/o controllo codificate, segue, per ogni Parte Speciale, puntuale valutazione del correlato rischio.

2. PARTE SPECIALE N. 1: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1. GRADO DI ESPOSIZIONE AL REATO

In conformità alla metodologia per il calcolo del rischio reato descritta nell'allegato 2, per i reati verso la Pubblica Amministrazione sono stati calcolati i rischi riportati nella tabella seguente:

	Reati presupposto	Grado di gravità	Tasso di frequenza	Valutazione impatto	Valore del rischio	Necessità protocolli
1	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)	2	1	3	6	Sì
2	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	2	1	3	6	Sì
3	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	3	2	3	18	Sì
4	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	3	1	3	9	Sì
5	Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	3	1	2	6	Sì

2.2. ANALISI DEL RISCHIO RESIDUO

Nella tabella che segue è riportata la valutazione dell'efficacia dei protocolli di prevenzione e delle procedure organizzative:

	Reati presupposto	Valore del rischio	Efficacia dei protocolli	Rischio residuo	Accettabilità rischio residuo
1	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)	6	5	1,2	riesame OdV

2	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	6	5	1,2	riesame OdV
3	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	18	5	2,6	riesame OdV
4	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	9	5	1,8	riesame OdV
5	Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	6	10	0,6	Sì

Tenendo conto:

- che i protocolli di prevenzione e controllo previsti dal Modello sono tutti quelli implementabili senza creare intralcio al flusso delle attività;
- che è prevista una adeguata formazione del personale;
- che sono previste attività di monitoraggio sulla reale applicazione dei protocolli e precisi flussi informativi periodici;

si ritiene che il rischio residuo relativo ai reati contro la Pubblica Amministrazione **sia accettabile** in quanto il Modello garantisce ragionevolmente di non poter essere eluso se non fraudolentemente.

3. PARTE SPECIALE N. 2: REATI SOCIETARI

3.1. GRADO DI ESPOSIZIONE AL REATO

In conformità alla metodologia per il calcolo del rischio reato descritta nell'allegato 2, per i reati societari sono stati calcolati i rischi riportati nella tabella seguente:

	Reato presupposto	Grado di gravità	Tasso di frequenza	Valutazione e impatto	Valore del rischio	Necessità protocollo
1	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	2	1	3	6	Sì
2	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.)	2	1	3	6	Sì
3	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	1	1	2	2	Sì
4	Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	1	1	2	2	Sì
5	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	1	1	2	2	Sì
6	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	1	1	2	2	Sì

7	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	2	2	1	4	Sì
8	Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.)	1	1	2	2	Sì
9	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	1	1	2	2	Sì
10	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	2	1	1	2	Sì
11	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	2	1	2	4	Sì
12	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	2	0	2	0	No
13	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).	3	1	3	9	Sì

3.2. ANALISI DEL RISCHIO RESIDUO

Nella tabella che segue è riportata la valutazione dell'efficacia dei protocolli di prevenzione e delle procedure organizzative:

	Reati presupposto	Valore del rischio	Efficacia dei protocolli	Rischio residuo	Accettabilità rischio residuo
1	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	6	10	0,6	Sì
2	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.)	6	10	0,6	Sì
3	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	2	10	0,2	Sì
4	Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	2	10	0,2	Sì
5	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	2	10	0,2	Sì
6	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	2	10	0,2	Sì
7	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	4	10	0,4	Sì
8	Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.)	2	10	0,2	Sì
9	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	2	10	0,2	Sì

10	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	2	10	0,2	Sì
11	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	4	10	0,4	Sì
12	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	0	-	-	Sì
13	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).	9	10	0,9	Sì

Tenendo conto:

- che i protocolli di prevenzione e controllo previsti dal Modello sono tutti quelli implementabili senza creare intralcio al flusso delle attività;
- che è prevista una adeguata formazione del personale;
- che sono previste attività di monitoraggio sulla reale applicazione dei protocolli e precisi flussi informativi periodici;

Si ritiene che il rischio residuo relativo ai reati relativi ai reati societari **sia accettabile** in quanto il Modello garantisce ragionevolmente di non poter essere eluso se non fraudolentemente.

4. PARTE SPECIALE N. 3: REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

4.1. GRADO DI ESPOSIZIONE AL REATO

In conformità alla metodologia per il calcolo del rischio reato descritta nell'allegato 2, per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati calcolati i rischi riportati nella tabella seguente:

	Reato presupposto	Grado di gravità	Tasso di frequenza	Valutazione e impatto	Valore del rischio	Necessità protocolli
1	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	3	1	3	9	Sì
2	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).	3	2	3	18	Sì

4.2. ANALISI DEL RISCHIO RESIDUO

Nella tabella che segue è riportata la valutazione dell'efficacia dei protocolli di prevenzione e delle procedure organizzative.

	Reati presupposto	Valore del rischio	Efficacia dei protocolli	Rischio residuo	Accettabilità rischio residuo
1	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	9	5	1,8	riesame OdV
2	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).	18	5	3,6	riesame OdV

Tenendo conto:

- che i protocolli di prevenzione e controllo previsti dal Modello sono tutti quelli implementabili senza creare intralcio al flusso delle attività;
- che è prevista una adeguata formazione del personale;
- che sono previste attività di monitoraggio sulla reale applicazione dei protocolli e precisi flussi informativi periodici;
- è previsto che Casa di Cura Villa Fiorita ponga in essere nell'immediato adeguata certificazione ISO 45001;

si ritiene che il rischio residuo relativo ai reati relativi ai reati inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro **sia accettabile** in quanto il Modello garantisce ragionevolmente di non poter essere eluso se non fraudolentemente.

5. PARTE SPECIALE N. 4: DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

5.1. GRADO DI ESPOSIZIONE AL REATO

In conformità alla metodologia per il calcolo del rischio reato descritta nell'allegato 2, per i reati informatici e trattamento dati sono stati calcolati i rischi riportati nella tabella seguente:

	Reati presupposto	Grado di gravità	Tasso di frequenza	Valutazione e impatto	Valore del rischio	Necessità protocollo
1	Falsità in documento informatico pubblico o privato con efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)	3	2	3	18	Sì
2	Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	3	1	1	3	Sì
3	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)	2	1	1	2	No
4	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 619 – quater c.p.)	3	0	1	0	No

5	Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.)	3	0	1	0	No
6	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.)	3	1	1	3	Sì
7	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.)	3	1	2	6	Sì
8	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.)	3	1	1	3	Sì
9	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p.)	3	1	2	6	Sì

5.2. ANALISI DEL RISCHIO RESIDUO

Nella tabella che segue è riportata la valutazione dell'efficacia dei protocolli di prevenzione e delle procedure organizzative.

	Reati presupposto	Valore del rischio	Efficacia dei protocolli	Rischio residuo	Accettabilità rischio residuo
1	Falsità in documento informatico pubblico o privato con efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)	18	5	3,6	Riesame OdV
2	Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.)	3	5	0,6	Sì
3	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)	2	5	0,4	Sì
4	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 619 – quater c.p.)	0	-	0	Sì
5	Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 619 - quinquies c.p.)	0	-	0	Sì
6	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.)	3	10	0,3	Sì
7	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.)	6	10	0,6	Sì
8	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.)	3	10	0,3	Sì
9	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p.)	6	5	1,2	Riesame OdV

Tenendo conto:

- che i protocolli di prevenzione e controllo previsti dal Modello sono tutti quelli implementabili senza creare intralcio al flusso delle attività;
- che è prevista una adeguata formazione del personale;
- che sono previste attività di monitoraggio sulla reale applicazione dei protocolli;
- che Casa di Cura Villa Fiorita si è già dotata in nuce di un sistema di gestione della protezione dei dati personali secondo lo schema ISDP 10003;

si ritiene che il rischio residuo relativo ai reati informatici e trattamento illecito di dati **sia accettabile** in quanto il Modello garantisce ragionevolmente di non poter essere eluso se non fraudolentemente.

6. PARTE SPECIALE N. 5: REATI AMBIENTALI

6.1. GRADO DI ESPOSIZIONE AL REATO

In conformità alla metodologia per il calcolo del rischio reato descritta nell'allegato 2, per i reati ambientali sono stati calcolati i rischi riportati nella tabella seguente:

	Reato presupposto	Grado di gravità	Tasso di frequenza	Valutazione e impatto	Valore del rischio	Necessità di protocolli
1	art. 727bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"	1	0	1	0	No
2	art. 733bis c.p. "Danneggiamento di habitat"	1	0	1	0	No
3	art. 137 legge 152/06 "Inquinamento idrico"	3	1	3	9	Sì
4	art. 256 commi 1 b), 3 e 6 legge 152/06 "Gestione non autorizzata di rifiuti"	3	1	3	9	Sì
5	art. 257 legge 152/06 "Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee"	3	1	3	9	Sì
6	artt. 258 e 260bis legge 152/06 "Falsificazioni ed utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi"	3	1	3	9	Sì
7	artt. 259 D. Lgs 152/06 "Traffico illecito di rifiuti"	3	1	3	9	Sì
8	art. 279 D. Lgs 152/06 "Inquinamento atmosferico"	3	1	3	9	Sì
9	Art. 279 D. Lgs 152/06 "Installazione e/o esercizio non autorizzati di impianti"	3	1	3	9	Sì
10	Legge 150 del 7 febbraio 1992 "Applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale di specie animali o vegetali in via di estinzione" (art. 1 e 3bis)	1	0	1	0	No
11	Legge 549 del 28 dicembre 1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" (art. 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)	1	1	1	1	No

6.2. ANALISI DEL RISCHIO RESIDUO

Nella tabella che segue è riportata la valutazione dell'efficacia dei protocolli di prevenzione e delle procedure organizzative:

	Reati in tema di erogazioni pubbliche	Valore del rischio	Efficacia dei protocolli	Rischio residuo	Accettabilità a rischio residuo
1	art. 727bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"	0	-	0	Sì
2	art. 733bis c.p. "Danneggiamento di habitat"	0	-	0	Sì
3	art. 137 legge 152/06 "Inquinamento idrico"	9	5	1,8	riesame OdV
4	art. 256 commi 1 b), 3 e 6 legge 152/06 "Gestione non autorizzata di rifiuti"	9	5	1,8	riesame OdV
5	art. 257 legge 152/06 "Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee"	9	5	1,8	riesame OdV
6	artt. 258 e 260bis legge 152/06 "Falsificazioni ed utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi"	9	5	1,8	riesame OdV
7	artt. 259 D. Lgs 152/06 "Traffico illecito di rifiuti"	9	5	1,8	riesame OdV
8	art. 279 D. Lgs 152/06 "Inquinamento atmosferico"	9	5	1,8	riesame OdV
9	Art. 279 D. Lgs 152/06 "Installazione e/o esercizio non autorizzati di impianti"	9	5	1,8	riesame OdV
10	Legge 150 del 7 febbraio 1992 "Applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale di specie animali o vegetali in via di estinzione" (art. 1 e 3bis)	0	-	0	Sì
11	Legge 549 del 28 dicembre 1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" (art. 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)	1	5	0,2	Sì

Tenendo conto:

- che i protocolli di prevenzione e controllo previsti dal Modello sono tutti quelli implementabili senza creare intralcio al flusso delle attività;
- che è prevista una adeguata formazione del personale;
- che sono previste attività di monitoraggio sulla reale applicazione dei protocolli;
- è previsto che Casa di Cura Villa Fiorita ponga in essere nell'immediato adeguata certificazione ISO 14001;

si ritiene che il rischio residuo relativo ai reati ambientali **sia accettabile** in quanto il Modello garantisce ragionevolmente di non poter essere eluso se non fraudolentemente.

7. PARTI SPECIALI NN. 1 E 2: CONCUSSIONE E CORRUZIONE

7.1. GRADO DI ESPOSIZIONE AL REATO

In conformità alla metodologia per il calcolo del rischio descritta nell'allegato 2, per i reati di concussione e corruzione sono stati calcolati i rischi riportati nella tabella seguente:

	Reati presupposto	Grado di gravità	Tasso di frequenza	Valutazione impatto	Valore del rischio	Necessità protocollo
1	Concussione (art. 317 c. p.)	2	1	2	4	Sì
2	Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)	3	1	2	6	Sì
3	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	3	1	2	6	Sì
4	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	3	1	3	6	Sì
5	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	3	1	2	6	Sì
6	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	3	1	2	6	Sì
7	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	2	1	2	4	Sì
8	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	2	1	2	4	Sì

7.2. GRADO DI ESPOSIZIONE AL REATO

Nella tabella che segue è riportata la valutazione dell'efficacia dei protocolli di prevenzione e delle procedure organizzative.

	Reati presupposto	Valore del rischio	Efficacia dei protocolli	Rischio residuo	Accettabilità rischio residuo
1	Concussione (art. 317 c. p.)	4	5	0,8	Sì
2	Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)	6	5	1,2	riesame OdV
3	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	6	5	1,2	riesame OdV
4	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	6	10	0,6	Sì
5	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	6	5	1,2	riesame OdV
6	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	6	10	0,6	Sì
7	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	4	10	0,6	Sì
8	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	4	10	0,4	Sì

Tenendo conto:

- che i protocolli di prevenzione e controllo previsti dal Modello sono tutti quelli implementabili senza creare intralcio al flusso delle attività;
- che è prevista una adeguata formazione del personale;
- che sono previste attività di monitoraggio sulla reale applicazione dei protocolli;

si ritiene che il rischio residuo relativo ai reati ambientali **sia accettabile** in quanto il Modello garantisce ragionevolmente di non poter essere eluso se non fraudolentemente.

8. SINTESI

Stante quanto ai capitoli precedenti, vale sottolineare come Casa di Cura Villa Fiorita presenti tutta una molteplicità di prassi gestionali e di controllo consolidate, tali da renderla, di fatto, ragionevolmente scevra dall'elusione del Modello se non in maniera fraudolenta.

In tal senso, si ritiene che la Casa di Cura Villa Fiorita, al fine di abbattere ulteriormente il rischio residuo relativo ai reati presupposto, debba procedere a standardizzare e gerarchizzare la redazione, l'approvazione ed il recepimento di un opportuno *corpus* procedurale che, partendo dalle succitate prassi, concorra al consolidamento delle medesime in un sistema di gestione prossimo allo standard ISO 9001.

In quest'ambito, è d'obbligo annoverare la standardizzazione già in essere dei processi IT secondo norma tecnica volontaria ISP 10003, nonché le già prospettate adozioni di sistemi di gestione ISO 45001 ed ISO 14001 per quanto attinente, rispettivamente, la sicurezza e salute sul lavoro e l'ambiente.

XI – ALLEGATI

1. Codice Etico;

2. Metodologia per il calcolo del rischio reato;
3. Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
4. Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti – whistleblowing;
5. Policy anticorruzione.